

3032. La lesione della proprietà altrui (2005)¹

Angel Rodríguez Luño

1. Fondamento e limiti del diritto di proprietà

Per il nostro attuale studio non è necessario procedere a impegnative riflessioni teoretiche sul diritto di proprietà privata. La tradizione teologica cattolica ha sempre sostenuto sia il diritto di proprietà, sia il suo carattere non assoluto, in quanto la proprietà privata va intesa alla luce del principio più generale della destinazione universale dei beni². Con l'emergere della questione sociale, il Magistero della Chiesa si è occupato più volte sia del principio della destinazione universale dei beni sia del diritto di proprietà, a cominciare dalla grande enciclica sociale di Leone XIII, *Rerum novarum*³. La stessa dottrina è stata ripresa da altri papi, dal Concilio Vaticano II⁴ e da Giovanni Paolo II⁵.

Adesso ci interessa segnalare invece quale è il soggetto e l'oggetto del dominio o proprietà. Lo facciamo in modo molto sintetico, perché si dovrà tornare sull'argomento nello studio dei singoli problemi. Riguardo ai beni intrinseci della propria natura, sia dell'anima che del corpo, l'uomo ha un do-

¹ Questo saggio è parte di un'opera in preparazione.

² Cfr. *S. Th.*, II-II, q. 32, a. 5, ad 2; q. 66, a. 2.

³ Cfr. LEONE XIII, Enc. *Rerum novarum*, 15-V-1883: *Leonis XIII P.M. Acta*, XI, Romae 1892, 99-107; 111-114; 131-133. Si veda E. COLOM, *Chiesa e società*, Armando, Roma 1996, pp. 242-247.

⁴ Cfr. *Gaudium et spes*, nn. 69; 71. Si veda E. LIO, *Morale e beni terreni. La destinazione universale dei beni terreni nella "Gaudium et spes" e in alcune fonti*, P.U.L. - Città Nuova Editrice, Roma 1976.

⁵ Cfr. per esempio Enc. *Centesimus annus*, 1-V-1991, nn. 30-32.

minio ministeriale, come un amministratore (non può disporre arbitrariamente della propria vita e integrità corporale). Ha invece un dominio pieno in senso rigoroso sui beni esterni, si tratti di proprietà mobiliare o immobiliare, che però non è assoluto, per la ragione prima indicata, e anche sui beni che sono prodotto del suo lavoro o inventiva (proprietà intellettuale e artistica, patenti industriali e informatiche, ecc.). Pure un dominio pieno in senso rigoroso si ha sui beni che sono in parte interni e in parte esterni, come l'onore e la fama, anche se è sottoposto a certi limiti, in virtù dei quali talvolta sono irrinunciabili e talvolta invece si perde il diritto ad essi (il bene comune può esigere la manifestazione di un delitto nascosto, con la conseguente perdita della buona fama). Non si può avere un dominio pieno e diretto su un altro essere umano (schiavitù), anche se si può avere diritto ad una prestazione lavorativa di un'altra persona che è stata liberamente e lecitamente stipulata mediante un contratto.

Sono soggetti del dominio o proprietà le persone fisiche e morali. Tra le persone fisiche vanno annoverati anche gli ancora non nati e le persone carenti di uso di ragione per età o malattia mentale. Dove non ci sia l'esercizio attuale della ragione è chiaro che si dovrà provvedere all'amministrazione dei beni in conformità alle prescrizioni della legge o alle disposizioni del giudice tutelare. Le persone fisiche decedute non sono più proprietarie di beni esterni, ma conservano in linea di principio il diritto alla fama. In alcune situazioni particolari, come tra i genitori e i figli minorenni o tra il marito e la moglie, il diritto di proprietà acquista delle caratteristiche specifiche, che di solito vengono regolate minuziosamente dalle leggi civili. Queste leggi vanno rispettate, salvo nel caso in cui fossero manifestamente ingiuste.

2. Il furto: natura e moralità

Il *furto* è un peccato contro la giustizia che consiste nell'appropriarsi occultamente di un bene altrui, contro il ragionevole dissenso del proprietario⁶. Si equiparano pienamente al furto la mancata restituzione di quanto fu ritrovato e si sa appartenere ad altri, di quanto fu estorto con inganno o fu preso in prestito, nonché il mancato pagamento dei debiti⁷. Se l'usurpazione del bene altrui non è occulta, ma avviene alla presenza del proprietario mediante inti-

⁶ Il *Catechismo della Chiesa Cattolica* definisce il furto come «l'usurpazione del bene altrui contro la ragionevole volontà del proprietario» (n. 2408).

⁷ Cfr. P. PALAZZINI, *Vita e virtù cristiane*, Paoline, Roma 1975, p. 328.

midazione o violenza, si ha il peccato chiamato *rapina*, che alla ingiuria reale (di *res*, cosa) aggiunge l'ingiuria personale, cioè l'offesa e la violenza al padrone. Se la cosa rubata è un oggetto sacro, si ha il *furto sacrilego*, che è un peccato anche contro la virtù della religione.

Nella definizione del furto si parla della ragionevole volontà contraria del proprietario perché «non c'è furto se il consenso può essere presunto, o se il rifiuto è contrario alla ragione e alla destinazione universale dei beni. È questo il caso della necessità urgente ed evidente, in cui l'unico mezzo per soddisfare bisogni immediati ed essenziali (nutrimento, rifugio, indumenti...) è di disporre e di usare beni altrui»⁸.

Il furto è peccato mortale *ex genero suo*. Esso è contrario al settimo comandamento del Decalogo, e in quanto tale è annoverato dalla Sacra Scrittura tra i peccati più gravi⁹. Per san Paolo è una delle colpe che escludono dal regno di Dio¹⁰. Per valutare concretamente la gravità di ogni furto, si deve considerare, da una parte, l'ingiusto arricchimento di chi commette il furto e, dall'altra, il danno che si fa sia al proprietario sia al buon ordine sociale. A questo proposito si deve distinguere la *materia assolutamente grave* e la *materia relativamente grave*. Riprendiamo la spiegazione che ne dà Chiavacci: «Occorre richiamare i due motivi di malizia del furto: l'ingiusto arricchimento è grave se è vero arricchimento, tenuto conto della situazione economica media della società in cui si vive. Vi è un dato oggettivo, anche se variabile: ciò che può essere considerato vero arricchimento è sempre materia grave, indipendentemente dal danno recato al derubato (*materia absolute gravis*). Ma il danno arrecato può essere grave anche se l'oggetto del furto ha un valore inferiore a ciò che può ritenersi arricchimento oggettivo: vi è dunque una gravità di materia legata alla condizione del derubato, cioè a un dato relativo e non determinabile oggettivamente. Se il danno è grave, la materia sarà ancora da considerarsi grave, anche se non costituisce vero arricchimento (*materia relative gravis*). La gravità della materia, e del peccato di furto, dovrà essere commisurata alla gravità del danno, ma fino a un certo limite. Oltre il limite del vero arricchimento la materia sarà sempre grave, anche se il danno arrecato è lieve: la *materia absolute gravis* funziona dunque come un tetto per la

⁸ *Catechismo*, n. 2408. Il caso di estrema necessità non può essere considerato come un "furto lecito" né come un'eccezione all'intrinseca malizia del furto.

⁹ Cfr. *Es*, 20, 15; *Lv* 19, 11; *Mt* 15, 19; 19, 18; *Mc* 7, 22; *Lc* 18, 20.

¹⁰ *I Cor* 6, 10.

materia relative gravis; un tetto oltre il quale si ha sempre peccato mortale»¹¹. Può quindi capitare che il furto di una somma non molto rilevante a una persona di condizione economica modesta sia una colpa grave, e che sia anche grave il furto di una somma rilevante con il quale però non si causa un grave danno ad una persona molto ricca.

Questione delicata, e da sempre discussa, è quella di indicare dei valori concreti per la materia relativamente e assolutamente grave¹². Riferendosi alla *materia relativamente grave*, Mausbach ritiene che «per le categorie inferiori e medie dei salariati e stipendiati viene di solito giudicata materia grave la paga giornaliera, che costituisce il mantenimento di un uomo e della famiglia per un giorno. Trattandosi di poveri il punto-limite può essere molto più basso»¹³. Questa è a nostro avviso una buona indicazione, condivisa anche da altri autori. Per quanto riguarda invece la *materia assolutamente grave*, Palazzini afferma che «i teologi stabiliscono la materia grave del furto nel guadagno mensile di un impiegato o di un salariato di tipo medio»¹⁴, quindi intorno ai 1.200 € (parliamo del guadagno netto). Altri autori parlano del guadagno netto settimanale di un operaio o un impiegato di tipo medio. Noi siamo più vicini a quest'ultima opinione.

Il valore di queste indicazioni è certamente molto relativo. Non vanno applicate meccanicamente. Per un giudizio concreto bisogna tener presenti le circostanze, specialmente il livello di vita medio della società in cui si vive. Ma, da una parte, anche se il danno arrecato ad una persona molto ricca è poco rilevante, certe trasgressioni della giustizia sono gravi per il loro rapporto negativo al buon ordine sociale e al rispetto che ogni persona merita. Dall'altra, bisogna avere un criterio di massima per sapere quando esiste il dovere grave di restituire in caso di furti a danno di punti di vendita di grandi reti commerciali, ecc. i cui proprietari godono presuntamente di un'ottima posizione economica.

¹¹ E. CHIAVACCI, *Furto*, in F. COMPAGNONI - G. PIANA - S. PRIVITERA (edd.), *Nuovo Dizionario di Teologia Morale*, San Paolo, Cinisello Balsamo 1990, p. 469.

¹² Cfr. per esempio S. ALFONSO MARIA DE' LIGUORI, *Theologia Moralis*, lib. IV., tract. V, cap. 1, dubium II, nn. 526-528.

¹³ G. MAUSBACH, *Teologia Morale*, ed. riveduta da G. Ermecke, Paoline, Alba 1959, p. 1067.

¹⁴ P. PALAZZINI, *Vità e virtù cristiane*, cit., p. 329, nota 273.

3. Alcuni furti di natura particolare

Furti in ambito domestico — Parliamo adesso dei furti che possono verificarsi in ambito familiare, tra persone che abitano sotto lo stesso tetto. I furti di alimenti solidi o liquidi per l'uso proprio immediato, da parte dei figli o anche del personale di servizio, difficilmente costituirà materia grave, sia per il valore oggettivo sia perché il capo famiglia di solito si oppone più al modo nascosto di prenderli che al fatto che vengano presi. Potrebbe esserci una colpa grave se gli alimenti presi dal personale di servizio o dai figli in una certa quantità si vendono a persone estranee oppure se si tratta di cibi o bibite di grande valore. I furti di denaro da parte del personale di servizio vanno considerati, invece, come i furti tra estranei.

I furti tra marito e moglie normalmente non costituiranno materia grave. Per raggiungere materia grave il valore della cosa rubata dovrebbe essere più alto (forse il doppio) se si tratta di beni dell'altro coniuge, e molto più alto (forse il quadruplo) se si tratta di beni comuni. Tuttavia ci saranno dei casi veramente gravi, come quando un coniuge dispone di una quantità molto elevata di denaro, contro la grave e ragionevole opposizione dell'altro, per spese superflue o per il gioco, con notevole danno della situazione economica familiare.

I furti a danno dei genitori da parte dei figli che ancora dipendono da loro vanno giudicati attendendo a tutte le circostanze: condizione economica della famiglia, permesso presunto dei genitori, quantità che i genitori darebbero volentieri se venisse chiesta apertamente, destinazione della cosa rubata, ecc. Per raggiungere la materia grave ci vuole una quantità almeno doppia di quella dei furti tra estranei. Ma possono verificarsi gravi peccati, dai quali scaturisce un vero dovere di restituzione, sia perché si causa un danno molto grave ai genitori, privandoli dei fondi che avevano riservato per la loro vecchiaia o per gli altri fratelli o sorelle, sia perché, per esempio, un figlio spende in attività superflue o nocive le somme che i genitori con grande sacrificio personale gli danno per compiere gli studi universitari, ecc. Qui calzano le parole del libro dei *Proverbi*: «Chi deruba il padre o la madre e dice: “Non è peccato”, è compagno dell'assassino»¹⁵.

I piccoli furti ripetuti — La ripetizione di furti in materia lieve possono costituire un peccato grave in due casi: a) se rispondono alla cattiva intenzio-

¹⁵ *Prv* 28, 24.

ne di arrivare a poco a poco ad una quantità tale da costituire materia grave; b) se, anche in assenza di tale intenzione, avvengono senza un notevole intervallo tra di loro, senza che ci sia stato pentimento e restituzione, e il loro valore totale costituisce materia grave¹⁶. Sant'Alfonso, e molti moralisti con lui, ritengono che in questi casi il valore delle cose rubate deve essere 50% in più se la persona derubata è una sola, il doppio se sono derubate diverse persone¹⁷. Altri pensano che se le persone derubate sono molto numerose, perché ci sia un peccato mortale deve essere raggiunta la materia assolutamente grave¹⁸. La ragione è che in ciascuna di queste ipotesi si causa un danno minore che quando la stessa somma viene sottratta con un solo atto ad una sola persona.

4. La corruzione e la concussione

Ci riferiamo adesso alle “bustarelle” o “tangenti”¹⁹. Si tratta di un compenso illecito che viene offerto a, o chiesto da, un funzionario pubblico, un dirigente o un impiegato di un'impresa, ecc., con il fine implicito o esplicito di ottenere o fare un favore in qualche affare economico o pratica amministrativa, oppure per evitare che venga causato un danno ingiusto o negato un diritto mediante un abuso nell'esercizio delle attribuzioni del proprio ufficio o incarico. Si parla di corruzione quando chi vuole ottenere qualcosa offre il compenso a chi può darla o facilitarla. La concussione avviene invece quando il compenso viene chiesto da quest'ultimo come condizione per sbrigare una pratica o per compiere qualcosa in favore dell'altra persona. Cosa ben diversa sono le comuni mance e anche i modesti regali fatti per gratitudine o liberalità.

¹⁶ Qui si applicano i principi sulla distinzione numerica dei peccati che abbiamo spiegato in E. COLOM – A. RODRÍGUEZ LUÑO, *Scelti in Cristo per essere santi. Elementi di teologia morale fondamentale*, 3ª ed., Edizioni Università della Santa Croce, 2003, cap. XI, paragrafo 5. Innocenzo XI ha condannato la seguente proposizione: «Nessuno è tenuto sotto pena di peccato mortale a restituire ciò che è stato sottratto per mezzo di pochi furti, per quanto grande sia la somma totale» (DS 2138).

¹⁷ Cfr. S. ALFONSO MARIA DE' LIGUORI, *Theologia Moralis*, lib. IV., tract. V, cap. 1, dubium II, n. 530.

¹⁸ Cfr. D.M. PRÜMMER, *Manuale Theologiae Moralis*, 15ª ed., Herder, Barcinone - Friburgi Brisg. - Romae 1961, vol. II, n. 82.

¹⁹ Per una visione globale del problema si veda J.T. NOONAN, *Bribes*, MacMillan, New York 1984.

La casistica è abbastanza ampia. Il compenso può venir chiesto (concussione), per esempio, per sbrigare senza ritardi volontari un tramite burocratico che si ha il dovere di sbrigare, oppure per non compiere accertamenti fiscali e, se è il caso, per non denunciare irregolarità tributarie o di bilancio, ecc. Il compenso può venir offerto (corruzione) per ricevere un trattamento di favore in un concorso o gara di appalto, oppure per ricevere informazioni riservate o avere raccomandazioni, per assicurarsi un contratto di fornitura, ecc. Con le somme ottenute in questo modo si può cercare l'arricchimento personale oppure il finanziamento di un partito politico o altre finalità anche moralmente ineccepibili.

Per la valutazione di questi comportamenti si deve tener presente che esiste il dovere morale di compiere il lavoro o funzione stabilita da ogni contratto privato o pubblico che prevede una retribuzione giusta. Condizionare la prestazione pattuita all'ottenimento di altri beni è un'inadempienza del contratto contraria alla giustizia. A questa colpa si aggiunge il danno molte volte causato a terze persone (altri concorrenti, altre imprese, ecc.), lo scandalo o istigazione a peccare (si corrompe a qualcuno) e, in ogni caso, la cooperazione alla diffusione di comportamenti immorali, che corrompono e falsano la vita politica, economica, amministrativa, professionale, ecc., generando vere strutture di peccato che rendono assai difficile il retto comportamento e incitano all'ingiustizia, e che non poche volte sono una delle cause del sottosviluppo economico e sociale che danneggia soprattutto ai più deboli. Con parole di Giovanni Paolo II: «La mancanza di sicurezza, accompagnata dalla corruzione dei pubblici poteri e dalla diffusione di improprie fonti di arricchimento e di facili profitti, fondati su attività illegali o puramente speculative, è uno degli ostacoli principali per lo sviluppo e per l'ordine economico»²⁰.

L'offerta spontanea e la richiesta di questo tipo di compensi sono pertanto contrarie alla virtù della giustizia, anche quando lo scopo è solo quello di ottenere cose alle quali si ha diritto o di fare cose dovute. C'è allora un arricchimento (proprio, del partito, ecc.) che non risponde ad alcun titolo legittimo, e quindi si tratta di un arricchimento ingiusto. Se il fine per il quale si offre o si chiede il compenso è quello di ottenere o fare cose contrarie alla legge morale o alle leggi civili, eventualmente con danni per terze persone, per lo Stato, per gli abitanti di un territorio o con detrimento dell'ambiente, ecc. si aggiungono ulteriori ragioni di illiceità morale. Questi comportamenti

²⁰ *Centesimus annus*, n. 48.

spesso causano danni o situazioni ingiuste che impongono il grave dovere di restituire o risarcire.

Talvolta un determinato ambiente professionale o amministrativo può essere così corrotto che risulti impossibile o molto difficile che i cittadini e gli imprenditori onesti possano portare avanti le proprie attività, rischiando di mettere in pericolo non solo la propria sussistenza, ma anche quella dei lavoratori che da loro dipendono e delle loro famiglie (per esempio, quando un imprenditore onesto si vede costretto al fallimento economico con il conseguente licenziamento degli operai e impiegati). Non si può escludere che in qualche occasione sia lecito dare un compenso ad un funzionario pubblico o a un privato, se si danno *simultaneamente* le seguenti condizioni:

1) Che il funzionario o la persona privata *lo chieda esplicitamente*.

2) Che sia *necessario* per ottenere qualcosa che si ha non solo il *diritto* di avere, ma anche il *grave dovere* di ottenere (ad esempio, per non essere costretto a licenziare i lavoratori), oppure per evitare il danno proporzionalmente grave derivato dal comportamento ingiusto di chi chiede il compenso.

3) Che non si causi un danno ingiusto a terzi e che si eviti accuratamente il pericolo di scandalo²¹.

4) Che venga attentamente ponderato anche il dovere morale di dare il proprio contributo alla sanazione morale delle strutture politiche, sociali, lavorative, economiche, ecc.

Abbiamo detto che non si può escludere che talvolta sia moralmente lecito agire seguendo questi criteri. In quei casi non si commette un'ingiustizia, ma piuttosto l'ingiustizia viene subita non per interesse personale, ma per un interesse di natura superiore, legato al bene di altre persone e famiglie. Va sottolineato tuttavia che in linea di principio occorre adoperarsi positivamente per eliminare queste situazioni di ingiustizia, unendo i propri sforzi a quelli di altre persone oneste che si ritrovano in identica situazione, procedendo alle denunce opportune (se è possibile farle ottenendo qualche risultato positivo),

²¹ Può essere scandalizzata la stessa persona che esige il compenso, perché il suo modo immorale di comportarsi si vede rafforzato dal fatto che anche persone apprezzate per la loro buona coscienza lo accettano. Possono restare scandalizzati anche colleghi, amici o dipendenti da chi viene concusso, i quali possono non sapere che quest'ultimo si vede costretto ad agire contro le proprie convinzioni etiche per salvare il lavoro dei suoi dipendenti, ecc. Accettare la concussione è di solito punito dalle leggi civili. Se il tutto viene alla luce, si avrà anche uno scandalo pubblico. Tutte queste circostanze vanno valutate con molta attenzione.

promuovendo attraverso gli ordini professionali o le organizzazioni imprenditoriali riforme legali e azioni giudiziarie idonee a proteggere le attività professionali o produttive dei cittadini onesti e a contrastare la corruzione, ecc. Le soluzioni casistiche per situazioni di emergenza non possono essere prese come criteri abituali di comportamento senza grave danno del bene comune e, prima o dopo, senza detrimento dei propri interessi professionali o lavorativi. Ci sembra opportuno ricordare in questo contesto alcune considerazioni di Giovanni Paolo II sul peccato sociale: «Orbene la Chiesa, quando parla di situazioni di peccato o denuncia come peccati sociali certe situazioni o certi comportamenti collettivi di gruppi sociali più o meno vasti, o addirittura di intere nazioni e blocchi di nazioni, sa e proclama che tali casi di peccato sociale sono il frutto, l'accumulazione e la concentrazione di molti peccati personali. Si tratta dei personalissimi peccati di chi genera o favorisce l'iniquità o la sfrutta; di chi, potendo fare qualcosa per evitare, o eliminare, o almeno limitare certi mali sociali, omette di farlo per pigrizia, per paura e omertà, per mascherata complicità o per indifferenza; di chi cerca rifugio nella presunta impossibilità di cambiare il mondo; e anche di chi pretende estraniarsi dalla fatica e dal sacrificio, accampando speciose ragioni di ordine superiore. Le vere responsabilità, dunque, sono delle persone»²².

5. L'estrema necessità e l'occulta compensazione

Tirando le conseguenze del principio della destinazione universale dei beni, san Tommaso d'Aquino afferma che «se la necessità è così urgente ed evidente da esigere il soccorso immediato con le cose che si hanno a portata di mano, come quando una persona versa in tale pericolo, da non poter essere soccorsa diversamente, allora uno può soddisfare il suo bisogno con la manomissione, sia aperta che occulta, della roba altrui. E l'atto per questo non ha natura di furto o di rapina»²³. La conclusione di san Tommaso è comunemente accettata. Si deve precisare però che la facoltà di disposizione dei beni altrui scaturisce solo dalla necessità veramente estrema (pericolo di morte, di lesione dell'integrità corporale, di grave danno alla salute) che non possa essere ovviata per altra via, e si estende solo all'uso o consumo di ciò che è necessario per superare il pericolo. Generalmente si deve restituire la cosa usata

²² *Reconciliatio et paenitentia*, n. 16.

²³ *S. Th.*, II-II, q. 66, a. 7. La *Gaudium et spes*, n. 69, insegna la stessa dottrina rimandando a questo passo dell'Aquinate.

quando non è più necessaria. Se si tratta di un bene che si consuma con l'uso, e più avanti è possibile risarcire il suo valore, l'uomo amante della giustizia lo farà se la cosa precedentemente presa ha un valore rilevante, anche se si può discutere teoricamente se esiste o meno il dovere di farlo²⁴. In ogni caso, i beni altrui non possono essere presi se, come conseguenza, il proprietario venisse a trovarsi in stato di estrema necessità.

Ci si può chiedere se è giusto riprendere occultamente un bene proprio ingiustamente posseduto da un'altra persona (occulta compensazione). Certamente esiste il diritto sui propri beni, ma è anche vero che generalmente nessuno deve farsi giustizia da sé. Perciò scrive san Tommaso che chi «prende la roba propria a chi la detiene ingiustamente, pecca non già perché fa un torto a costui, e difatti non è tenuto a restituire o a compensare nessuno, ma pecca contro la giustizia legale, perché si arroga il giudizio sui propri beni, scavalcando le regole del diritto. Perciò egli è tenuto a dare soddisfazione a Dio, e a sedare lo scandalo che eventualmente avesse potuto dare al prossimo»²⁵. Tuttavia si ritiene comunemente che l'occulta compensazione è lecita se: a) esiste un diritto in senso rigoroso e certo sul bene in questione; b) non è possibile ottenere ciò che è proprio in altro modo senza grave incomodo; c) è evitato il pericolo di causare un danno ingiusto al possessore (per esempio, esagerando il valore del bene da compensare) o a terze persone, sulle quali potrebbe cadere il sospetto della sottrazione; d) si evita lo scandalo e il turbamento dell'ordine pubblico. In pratica, pur ammettendo la liceità sul piano teorico, l'uomo giusto raramente vi ricorrerà, e più raramente ancora la consiglierà ad altri²⁶.

²⁴ Già in passato sono state formulate diverse opinioni sulla materia. Cfr. J. MAUSBACH, *Teologia Morale*, cit., pp. 1070-1071; D.M. PRÜMMER, *Manuale Theologiae Moralis*, cit., vol. II, n. 86.

²⁵ *S. Th.*, II-II, q. 66, a. 5, ad 3.

²⁶ Cfr. D. M. PRÜMMER, *Manuale Theologiae Moralis*, cit., vol. II, n. 88.